

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPECCHI, GABBUCCIANI, PALLANTI, MANNINO ANTONINO,
SAPIO, PACETTI, FAGNI, COSTA ALESSANDRO, CAPRILI,
MINOZZI, BRUZZANI, QUERCINI, BULLERI**

Presentata il 2 febbraio 1988

Istituzione del Servizio cartografico nazionale e dell'Istituto geografico nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'informazione cartografica è strumento essenziale per una corretta gestione del territorio e, più in generale, per la programmazione sociale, civile, industriale.

Il territorio e l'ambiente, spesso devastati nei loro fondamentali equilibri, primo fra tutti quello idrogeologico ed urbanistico, da uno sviluppo anarchico e distorto, sono beni essenziali per la collettività, da preservare e salvaguardare. L'intervento cosiddetto « riparatore », sempre contingente, spesso casuale, rappresenta un continuo e cospicuo drenaggio di risorse pubbliche, che ben più utilmente dovrebbero essere destinate a grandi opere di recupero e prevenzione (in proposito recenti studi effettuati negli USA hanno dimostrato che il costo di una adeguata informazione cartografica incide del 3 per cento sul costo complessivo di grandi progetti, mentre consente un risparmio del 5 per cento).

L'informazione cartografica rappresenta quindi una indispensabile premessa ad ogni intervento sul territorio e l'ambiente, quale il rilevamento urbanistico, geofisico, geologico, idrografico, agricolo e forestale, archeologico, eccetera.

Gli organi cartografici dello Stato, non solo appaiono inadeguati a far fronte alla nuova domanda di cartografia e agli stessi compiti istituzionali, ma operano oggi in modo sostanzialmente separato l'uno dall'altro: anche sotto il profilo strettamente tecnico, appena si consideri che la commissione geodetica nazionale, unico organismo istituzionale con finalità di promozione e coordinamento della attività geodetica e topografica del paese, è stata resa inoperante in forza della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successivamente disciolta.

Un sommario esame degli organi cartografici dello Stato conferma questo giudizio: il Servizio geologico ha carenze

strutturali di tale entità che lo penalizzano anche di fronte a paesi con strutture civili ed industriali assai più arretrate delle nostre; l'Istituto geografico militare italiano, come più oltre vedremo in particolare, è stato negli ultimi anni sempre più piegato — dalla propria collocazione istituzionale — alle esigenze della cartografia militare, piuttosto che a quella della cartografia per usi civili; il catasto finalizza la propria attività e documentazione cartografica al censimento della proprietà immobiliare e fondiaria, ma con gravissimi ritardi e tecniche arcaiche.

La situazione di fatto è dunque quella di una assoluta inadeguatezza delle strutture dello Stato, concepite essenzialmente per soddisfare le esigenze militari e l'imposizione fiscale, di fronte ad una qualità nuova della domanda e ad esigenze cartografiche moderne e razionali; queste — moltiplicate anche dal trasferimento di competenze statali alle regioni e agli enti locali — tendono così a canalizzarsi spontaneamente verso l'industria privata (e non è casuale che l'Italia, unico tra i paesi industrializzati, presenti una mappa così variegata di imprese produttrici di cartografia generale, per lo più imprese artigianali di 5-10 addetti), che opera peraltro senza alcun coordinamento e riferimento pubblico; ovvero a « regionalizzarsi », assumendo la tendenza — di cui fanno fede le numerose iniziative assunte da alcune regioni in questo campo — a dotare l'ente regione di proprie strutture di rilevamento, di elaborazione e di produzione cartografica.

Si pone dunque l'obiettivo, urgente e necessario, di riordinare e coordinare la produzione cartografica nazionale, adeguando al tempo stesso a questo fine gli ordinamenti ed i compiti degli organi cartografici dello Stato, per riaffermarne il ruolo, non esclusivo, ma essenziale, nell'informazione del territorio.

Non condividiamo infatti l'impostazione di quanti ritengono inevitabile che i vuoti dello Stato debbano essere riempiti dall'iniziativa spontanea di enti pubblici, territoriali e non, e di privati, in nome della autogestione delle forze sociali ed

istituzionali; l'affermarsi di questa tendenza può forse condurre nell'immediato a dare risposta ad alcune esigenze locali, ma a prezzo del degrado delle strutture statuali (il cui patrimonio tecnico e professionale è ancora cospicuo e che, se qualificate, ben possono rappresentare il nucleo di una moderna struttura cartografica) e della stessa economia nazionale su cui, in ultima analisi, gravano i costi di una frammentazione e proliferazione incontrollata di strutture cartografiche. Né condividiamo di più la tesi di coloro i quali ritengono di poter affrontare il problema del riordinamento della cartografia con qualche ritocco, mostrando di ignorare che la forbice attuale tra domanda ed offerta di cartografia ha cause profonde che risiedono negli ordinamenti, nelle finalità istituzionali, nell'assenza di centri di programmazione, e non solo nelle carenze di uomini e mezzi. L'una e l'altra impostazione d'altronde singolarmente coincidenti nelle conseguenze a cui conducono, l'una e l'altra gelose di nuove e vecchie autonomie dello Stato e dallo Stato.

Con la nostra proposta di legge riteniamo di avere individuato una soluzione coerente insieme alle esigenze di programmazione e di riqualificazione degli organi cartografici dello Stato, consentendo al tempo stesso che i nuovi soggetti pubblici interessati (regioni), le competenze tecnico-scientifiche oggi disperse ed inutilizzate, gli operatori economici produttori ed utilizzatori di cartografia, possano esercitare un ruolo non subalterno.

Ne illustriamo di seguito i contenuti essenziali.

Al capo I (articoli da 1 a 8) è prevista l'istituzione del Servizio cartografico nazionale, i compiti, gli organi.

Si tratta di una struttura di coordinamento degli organi cartografici dello Stato che — senza modificarne nell'immediato l'appartenenza alle rispettive amministrazioni — rappresenta un primo, transitorio, momento di unificazione operativa e di indirizzi, in vista di una più avanzata integrazione. Le funzioni di vigilanza sul Servizio sono attribuite alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esercita tramite il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; invero altri potevano essere gli organismi deputati a questo compito, ma alcune considerazioni di fondo ci hanno indotto a propendere per questa soluzione: intanto il fatto che il sopracitato comitato è già esistente e sono quindi eliminati i tempi burocratici e le difficoltà sempre inevitabili nella costituzione di un nuovo organismo; in secondo luogo il fatto che la ricerca scientifica e tecnologica è elemento essenziale, anche se non esaustivo, dell'attività cartografica e ben può essere quindi il Ministro per la ricerca scientifica il punto di coordinamento di queste attività; in terzo luogo infine la considerazione della natura « orizzontale » della attività cartografica, che interessa direttamente o indirettamente pressoché tutti i settori dell'economia e della vita civile (dai lavori pubblici, all'agricoltura, dall'industria, alla difesa e così via), fatto questo che rendeva più opportuno affidarne la vigilanza al Presidente del Consiglio ed il concreto esercizio ad un Ministro senza portafoglio, che deriva la sua autorità direttamente da quella del Presidente, fermo ovviamente restando il rapporto con il CIPE per il necessario raccordo con la programmazione nazionale.

Di rilievo l'istituzione del comitato scientifico, che deve costituire il supporto scientifico del Servizio, riassumendo parte dei compiti della disciolta commissione geodetica nazionale: si tratta di un organismo snello e qualificato, tra i cui compiti ci paiono degni di menzione quelli relativi alla determinazione delle tipologie cartografiche e alla compilazione del catalogo cartografico, una sorta di « banca dei dati » delle informazioni cartografiche, oggi inesistente.

La partecipazione delle regioni e degli altri grandi soggetti produttori ed utilizzatori di cartografia è garantita dalla stessa composizione del comitato scientifico, ma ancor più dal Consiglio cartografico nazionale, organo consultivo a presenza ampia ed articolata.

Vogliamo qui ribadire che con questa soluzione si compie solo il primo passo per il riordinamento dell'attività cartografica dello Stato, ma che una migliore e più coerente organizzazione di questa non potrà che venire dalla sperimentazione (e il comitato scientifico ha anche il compito di avanzare proposte in tal senso) e soprattutto dalla definizione delle attribuzioni e della organizzazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio (come esplicitamente è detto nello stesso articolato), in sostanza dalla riforma di questi organi costituzionali.

Nel capo II (articoli da 9 a 14) è prevista l'istituzione dell'Istituto geografico nazionale, in sostituzione dell'attuale Istituto geografico militare. Conviene qui illustrare brevemente le ragioni di fondo di questa scelta e l'ordinamento del nuovo Istituto.

Come già anticipato, l'Istituto geografico militare è oggi parte organica del Ministero della difesa e dell'Esercito italiano; ha peraltro compiti civili essenziali quali la manutenzione delle rete geodetica e la compilazione della carta ufficiale dello Stato, nonché ovviamente quelli che gli derivano dalla natura di ente militare.

Se nel passato più lontano le esigenze cartografiche civili e militari sono state sostanzialmente coincidenti e addirittura la cartografia più conosciuta ed apprezzata dall'utenza civile (1:25.000) è nata proprio per le necessità dell'artiglieria e dei servizi logistici dell'Esercito, oggi e nel passato più recente esigenze civili e militari sono andate progressivamente divaricandosi. Da una parte infatti, fermo il fabbisogno di una cartografia di base 1:25.000, la domanda civile di cartografia tende a concentrarsi sulla grande e grandissima scala; dall'altra l'evoluzione delle tecniche militari (aumento di gittata dell'artiglieria, aumento della potenza del munizionamento, velocità dei mezzi mobili) consentono oggi una maggiore approssimazione degli obiettivi e di conseguenza una cartografia a scala minore (1:50.000).

Le conseguenze di questo crescente ed obiettivo « dualismo » sono incontroverti-

bili: l'abbandono di fatto della cartografia a scala 1:25.000 a favore di quella a scala 1:50.000 non consente il tempestivo aggiornamento della prima (si può stimare che solo 1/3 della cartografia ufficiale dello Stato sia aggiornata, mentre quella residua risale a rilevazioni del periodo bellico o immediatamente post-bellico, con grave carenza di informazioni fondamentali), mentre la produzione della seconda è tuttora incompleta.

Una drammatica conferma di questa realtà è venuta d'altronde dal recente sisma nelle regioni meridionali, dove le carte topografiche utilizzate per l'organizzazione dei soccorsi erano vecchie di almeno 25 anni (a differenza per esempio del Friuli, ove per l'interesse militare posto a quel territorio, la cartografia risultava aggiornata), con le disfunzioni, le difficoltà, i ritardi largamente noti.

Il problema dell'Istituto geografico militare è inoltre aggravato dalla carenza di personale (le vacanze sono più del 50 per cento dell'organico), con fenomeni di spreco ed irrazionalità nell'impiego del personale qualificato, e dalle conseguenze inevitabili di quella, quale il depauperamento del patrimonio professionale che — in mancanza di altre sedi — si forma e si trasmette pressoché esclusivamente all'interno dell'Istituto. Per rifarci ad una frase che, ci pare emblematicamente, rappresenta questo scorcio della realtà: « negli ultimi anni l'IGM, oltre che produrre di meno, ha anche essenzialmente formato di meno » (dalla relazione introduttiva alla conferenza di produzione dell'IGM).

Nell'interesse della collettività e del paese è dunque necessario adeguare e riqualificare l'istituto alle nuove esigenze, separando le competenze militari da quelle civili ed affidando ad un ente civile e con nuovo ordinamento il compito di compilare la carta ufficiale dello Stato: questa soluzione d'altronde è perfettamente coerente a quella dei paesi europei più avanzati, se si tiene conto che nell'ambito CEE solo in Italia le Forze armate gestiscono direttamente l'elaborazione e produzione cartografica dello

Stato, evidente residuo di una concezione ottocentesca che tendeva a dotare le Forze armate di strutture autosufficienti ben oltre le specifiche esigenze militari ovvero ad attribuire alle stesse un ruolo di supplenza delle strutture civili della pubblica amministrazione.

Con la nostra proposta di legge prevediamo che il nuovo IGN, dotato di ordinamento autonomo e personalità di diritto pubblico, sia sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio; valgono qui le considerazioni esposte *infra* a proposito del servizio cartografico nazionale, con l'ulteriore osservazione che l'attribuzione della vigilanza al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica non può allo stato discendere che da una delega del Presidente del Consiglio dei ministri e per contro non è apparso opportuno anticipare per il solo IGN un principio di riforma di quel Ministero, che sarà invece contenuto in altra proposta di legge del nostro gruppo, di prossima presentazione.

Il nuovo ordinamento consente di realizzare l'ormai indilazionabile esigenza di smilitarizzazione dell'Istituto, ma anche di garantirne la necessaria flessibilità ed autonomia operativa, fermi restando i controlli amministrativi e di legittimità dell'autorità di vigilanza e della Corte dei conti, nonché il rispetto degli indirizzi programmatici del servizio di cui l'istituto è parte.

Il capo III (articoli da 15 a 25) contiene infine le disposizioni transitorie e finali. Di queste vogliamo ricordarne solo alcune, per il rilievo politico che assumono o per la complessità dei problemi — posti soprattutto dalla fase di passaggio dall'uno all'altro regime giuridico — che intendono risolvere.

Si è posto ai presentatori della presente proposta di legge il problema delle esigenze cartografiche delle Forze armate e della tutela del segreto militare. Mentre per la prima questione è stato agevole optare per una autonoma organizzazione dell'Esercito (che tuttavia ci auguriamo limitata strettamente alle esigenze che l'IGN non è obiettivamente in grado di

soddisfare), la seconda questione appare più complessa ed ulteriormente complicata dai ritardi normativi in materia. Questa è infatti ancor oggi regolata dal regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, per quanto attiene alle rilevazioni aereofotografiche e dalla legge 2 febbraio 1960, n. 68, per quanto attiene al divieto di inserzione in carte topografiche di particolari ed opere aventi carattere di riservatezza ai fini della sicurezza nazionale.

Il primo sbarramento, che per così dire opera « a monte », attribuisce piena discrezionalità agli organi militari circa l'obliterazione sulle foto aeree di installazione di qualsiasi natura (quindi non solo militari, ma anche civili, quali fabbriche, parchi ferroviari, magazzini, centrali elettriche, eccetera) considerate importanti ai fini della sicurezza; ma mentre con ciò si impedisce di fatto la completezza delle informazioni e si allungano i tempi burocratici, non si costituisce un efficace strumento di difesa dallo spionaggio militare, che oggi può avvalersi di ben più sofisticati mezzi di rilevazione (satelliti, teleosservazione, eccetera), peraltro neanche contemplati dalla normativa in esame. Il secondo sbarramento opera invece « a valle » ed attribuisce all'IGM il controllo sulle informazioni di cui in ogni caso è vietata la riproduzione in carte, piante e piani topografici, secondo una classificazione, che appare peraltro eccessivamente estensiva e generica, emanata con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968.

Il quadro normativo appare così inutilmente vessatorio verso gli utenti e produttori civili e scarsamente efficace per la sicurezza militare, per tacere del fatto che, in assenza di parametri oggettivi almeno per i rilevamenti aerei, può prestarsi ad abusi e favori.

Con l'articolo 16 della proposta di legge si prevede che il Parlamento, su iniziativa legislativa del Governo entro un termine prestabilito, provveda a disciplinare le nuove modalità dei controlli, nonché la classificazione delle opere di interesse militare che per queste sole sia limitato il diritto di rilevazione e riproduzione, statuendo peraltro che decorso inutilmente detto termine, sia adottata l'interpretazione più restrittiva della normativa vigente.

Infine vogliamo ricordare che si è previsto, sia pure in modo concertato con le esigenze delle Forze armate, che il personale militare già in forza al soppresso IGM possa essere trasferito a domanda al nuovo Istituto, garantendo così che insieme al personale civile anche quello militare possa concorrere da subito alla formazione del nuovo organismo (articoli 20 e 21). Il contributo finanziario dello Stato al servizio cartografico e all'IGN è garantito dalla previsione dell'articolo 24.

Onorevoli colleghi, pur consapevoli delle approssimazioni della presente proposta di legge ed aperti al confronto e al contributo di altre forze politiche ed istituzionali, riteniamo così di aver prefigurato una impostazione più moderna e razionale della cartografia, quale parte di quel sistema di informazioni che sempre più appare essere condizione essenziale per lo sviluppo.

Certi almeno di avere raccolto le istanze provenienti da grande parte del mondo scientifico, delle istituzioni, dei lavoratori, delle stesse forze politiche (come si può facilmente evincere dagli stessi atti della conferenza nazionale sulla cartografia e della conferenza di produzione dell'IGM) e convinti dell'urgenza di una riforma della materia, raccomandiamo un sollecito esame della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

IL SERVIZIO CARTOGRAFICO NAZIONALE

ART. 1.

(Istituzione del Servizio).

1. È istituito il Servizio cartografico nazionale con il fine di:

a) coordinare le attività di ricerca, studio, rilevazione ed elaborazione dei dati geografici, topografici, astronomici, gravimetrici, magnetici e geologici di interesse civile relativi agli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale, nonché determinare la tipologia per la realizzazione della relativa cartografia;

b) coordinare le attività di studio e di rilevazione dei dati e determinare la tipologia per la realizzazione della cartografia catastale;

c) compilare e pubblicare il catalogo cartografico nazionale, che deve contenere tutte le informazioni inerenti la cartografia prodotta sul territorio nazionale, ivi compresa l'indicazione degli originali, salvo quanto disposto dall'articolo 16;

d) indirizzare le attività sopra indicate in funzione degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, consentendo la partecipazione e l'accesso degli enti pubblici e privati alla programmazione e fruizione della cartografia e fornendo consulenze e servizi agli enti locali ai fini della gestione del territorio.

ART. 2.

(Organi e strutture del Servizio).

1. Sino al riordinamento delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri, il Servizio cartografico nazionale è sot-

toposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che la esercita tramite il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3.

2. Sono organi direttivi, con competenza generale, del Servizio cartografico nazionale:

- a) il comitato scientifico;
- b) il consiglio cartografico nazionale.

3. Il Servizio si articola:

- a) nell'istituto geografico nazionale;
- b) nell'istituto idrografico della marina;
- c) nella sezione fotocartografica dello stato maggiore dell'aeronautica;
- d) nel servizio geologico;
- e) nell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

ART. 3.

(Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica).

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del Servizio cartografico nazionale sono attribuite al Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 1980.

2. Il Comitato predispone piani quinquennali delle attività indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, sentito il parere del Consiglio cartografico nazionale. Il piano è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che ne verifica la coerenza con la programmazione nazionale e lo approva entro sessanta giorni.

3. Il Comitato inoltre coordina i singoli programmi predisposti annualmente dagli istituti ed amministrazioni in cui si articola il Servizio cartografico nazionale e sulla scorta di questi approva il pro-

gramma annuale di attività del Servizio cartografico nazionale e dispone la relazione consuntiva annuale di attività.

ART. 4.

(Comitato scientifico).

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) i direttori degli istituti e delle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 dell'articolo 2;

b) tre membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), esperti nelle materie di cui alla presente legge;

c) tre docenti universitari esperti nelle materie di cui alla presente legge;

d) tre esperti designati dalle regioni;

e) tre esperti designati dal Consiglio cartografico nazionale, di cui almeno due in rappresentanza degli imprenditori pubblici e privati.

2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro 45 giorni successivi alla nomina del Consiglio cartografico nazionale.

3. Il comitato scientifico è l'organo di consulenza scientifica del Servizio cartografico. Esso collabora alla elaborazione e redazione del piano e dei programmi di cui all'articolo 3; effettua studi ed esprime pareri anche al fine di migliorare la rispondenza degli organi tecnici, facenti parte del Servizio, ai compiti istituzionali; determina le tipologie per la realizzazione della produzione cartografica nazionale; compila e pubblica il catalogo cartografico nazionale.

ART. 5.

(Consiglio cartografico nazionale).

1. Il Consiglio cartografico nazionale è composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale;

b) dieci rappresentanti degli imprenditori del settore, di cui almeno cinque delle imprese a partecipazione statale;

c) il presidente del CNR;

d) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) il presidente dell'Istituto geografico nazionale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 e previa ricognizione da parte di questo degli enti pubblici e privati, delle categorie, delle università e centri di ricerca interessati alla produzione o utilizzazione della cartografia, nomina altri membri del Consiglio cartografico nazionale sino ad un massimo di venti.

3. I componenti del Consiglio cartografico nazionale sono nominati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il consiglio elegge un presidente, un vice presidente ed una segreteria di cinque membri ed approva il regolamento interno.

5. Il consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni qual volta ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti.

6. Il consiglio formula il parere sul piano quinquennale, sui programmi annuali e sulla relazione consuntiva di attività di cui all'articolo 3, nonché sulle materie di questa ogni qual volta ne è richiesto; avanza al Comitato interministeriale le proposte che ritiene utili al miglioramento del Servizio; elegge i

membri di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 4.

7. Il consiglio cartografico dura in carica cinque anni.

ART. 6.

(Diritto di accesso al Servizio da parte di enti pubblici e privati).

1. Gli istituti e le amministrazioni in cui si articola il Servizio cartografico nazionale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, raccolgono le richieste e le commissioni di enti pubblici e privati.

2. Essi sono tenuti a soddisfare le richieste e le commissioni, purché queste siano compatibili con i programmi di attività e non presentino particolari difficoltà; in ogni caso delle richieste e delle commissioni presentate si deve tener conto in sede di formazione del programma annuale.

3. Il rifiuto di prestazione ad enti pubblici e privati deve essere comunque congruamente motivato.

4. I Ministri interessati, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approvano, con decreto, i regolamenti interni predisposti da ciascun istituto ed amministrazione facente parte del Servizio, per disciplinare condizioni e modalità di esecuzione dei servizi per conto di terzi.

ART. 7.

(Dipendenza funzionale e dipendenza amministrativa).

1. L'Istituto idrografico della marina, la Sezione fotocartografica dello Stato maggiore dell'aeronautica, il Servizio geologico e l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali svolgono le funzioni di cui all'articolo 1 secondo i programmi e gli indirizzi del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ferma restando la loro appartenenza ai rispettivi Ministeri.

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sul programma e sulle attività del Servizio cartografico nazionale e degli organi che lo costituiscono.

CAPO II.

L'ISTITUTO GEOGRAFICO NAZIONALE

ART. 9.

(Istituto geografico nazionale).

1. È istituito l'Istituto geografico nazionale, con ordinamento autonomo e sede in Firenze.

2. L'Istituto geografico nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge la propria attività secondo i programmi e gli indirizzi del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 10.

(Compiti).

1. L'Istituto geografico nazionale ha i seguenti compiti:

a) costruzione e manutenzione dei reticolati geodetici;

b) livellazione di alta precisione e di precisione;

c) copertura fotografica aerea del territorio nazionale;

d) rilevamento ed elaborazione dei dati necessari alla produzione cartografica nazionale;

e) produzione, aggiornamento e commercio della cartografica ufficiale del territorio nazionale, nonché collaudo ed accettazione di cartografia omogenea prodotta da enti pubblici e privati;

f) promozione e coordinamento della ricerca scientifica e della formazione professionale nelle materie di cui alle lettere precedenti, previo accordo con organi ed enti competenti;

g) allestimento delle tipologie cartografiche, cui debbono attenersi gli organi che operano nel settore cartografico, secondo le determinazioni del comitato scientifico di cui all'articolo 4.

ART. 11.

(Il presidente).

1. Il presidente dell'istituto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei ministri, tra i docenti universitari, i dirigenti dello Stato o di enti pubblici esperti nelle materie oggetto della presente legge, entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta.

3. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

4. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

b) ha la rappresentanza legale dell'istituto;

c) svolge le attribuzioni a lui riservate dal regolamento interno;

d) presenta all'autorità di vigilanza il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

ART. 12.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente;
- b) il direttore generale;
- c) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, della difesa, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica;
- d) due esperti designati d'intesa tra le regioni a statuto ordinario e speciale;
- e) tre membri dei quali uno esperto in cartografia, uno esperto in gestione aziendale ed uno esperto in tecnica industriale;
- f) tre dipendenti dell'istituto designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vice presidente; è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione dell'istituto e in particolare:

- a) delibera il bilancio di previsione ed il piano annuale di attività nonché le relative variazioni;

b) delibera il conto consuntivo;

c) adotta i regolamenti interni ed approva i capitolati di appalto.

4. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno otto componenti.

5. Sugli indirizzi finanziari ed organizzativi, nonché sulla formazione del regolamento interno, il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori dell'istituto.

ART 13.

(Controlli amministrativi).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato il collegio dei revisori. Il collegio dura in carica cinque anni ed è così composto:

a) tre revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Ministro del tesoro e due scelti tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due revisori supplenti, di cui uno designato dal Ministro del tesoro ed uno scelto tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio consuntivo e riferisce periodicamente all'autorità di vigilanza. Il presidente del collegio, o un suo delegato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Il controllo di legittimità sull'istituto geografico nazionale è esercitato dalla Corte dei conti.

ART. 14.

(Stato giuridico e trattamento economico).

1. Le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del per-

sonale sono stabilite, con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, anche in attuazione di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15.

(Attribuzioni militari).

1. L'istituto geografico militare è soppresso.

2. Le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 10 sinora svolti dall'Istituto geografico militare, sono trasferiti all'Istituto geografico nazionale.

3. Lo stato maggiore dell'esercito, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, provvede all'organizzazione dei servizi necessari alla rilevazione, elaborazione e produzione cartografica d'interesse militare che ritiene di non richiedere all'Istituto geografico nazionale.

4. Agli organi militari dello Stato competono inoltre le funzioni di controllo sulle informazioni che per ragioni di sicurezza militare debbono essere tenute segrete, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 16.

5. Nella prima fase di attuazione della presente legge le funzioni di controllo sono esercitate secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

ART. 16.

(Sicurezza militare).

1. Entro e non oltre 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere dei capi di stato maggiore delle Forze armate

e del comitato scientifico di cui all'articolo 4, provvede a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per la classificazione delle opere che — per ragioni di sicurezza militare — non possono essere sottoposte a rilevamento e delle quali è comunque vietata l'inserzione in carte, piante o piani topografici, nonché per la disciplina delle relative modalità di controllo.

2. Ove il Governo non provveda entro il termine di cui al comma 1, i limiti ed i divieti di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, nonché quelli contenuti negli articoli 5 ed 8 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si intendono riferiti esclusivamente alle opere ed ai particolari del demanio militare e sottoposti alla vigilanza militare secondo leggi, decreti o regolamenti vigenti.

ART. 17.

(Destinazione archivi e documenti).

1. Gli archivi ed i documenti dell'Istituto geografico militare devono essere consegnati all'Istituto geografico nazionale, con eccezione di quelli che i competenti organi del Ministero della difesa dichiarino coperti dal segreto militare.

ART. 18.

(Destinazione del patrimonio).

1. L'Istituto geografico nazionale subentra nella proprietà di impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto geografico militare, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercito per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 15 e secondo le modalità previste dall'articolo 19.

2. Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura contemplate nel presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa.

ART. 19.

(Procedure di attuazione del trasferimento).

1. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina una commissione formata: da un proprio rappresentante con funzioni di presidente; da un rappresentante del Ministro della difesa, da un rappresentante del Ministro del tesoro, da un rappresentante designato d'intesa tra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale e da un rappresentante del personale dell'Istituto geografico militare.

2. La commissione, entro e non oltre 90 giorni dal suo insediamento, deve avanzare al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di suddivisione dei beni indicati all'articolo 18, tra l'Esercito e l'Istituto geografico nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla suddivisione dei beni entro i successivi 30 giorni.

ART. 20.

(Personale del soppresso Istituto geografico militare).

1. Il personale civile, di ruolo e non di ruolo, dell'Istituto geografico militare in servizio al momento della data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito a domanda nell'Istituto geografico nazionale, ferme restando le attribuzioni economiche e giuridiche acquisite.

2. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale civile che non intenda optare per il trasferimento all'Istituto geografico nazionale è assegnato ai ruoli unici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

3. Entro lo stesso termine di 60 giorni, gli ufficiali del servizio tecnico geografico in servizio presso l'istituto al momento della data di entrata in vigore della presente legge, possono fare domanda di immissione nell'Istituto geografico nazionale, ferme restando le attribuzioni economiche e l'anzianità posseduta nell'amministrazione di provenienza. L'inquadramento nell'Istituto geografico nazionale avviene sentite le esigenze dello stato maggiore dell'esercito e sino a copertura dei posti disponibili.

ART. 21.

(Prime deliberazioni del consiglio di amministrazione).

1. Entro e non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, il consiglio di amministrazione dell'Istituto geografico nazionale, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede ad emanare le delibere necessarie a regolare l'organizzazione dell'istituto, nella prima fase di attuazione della presente legge, in particolare al fine di:

a) stabilire gli organici del personale necessari per l'attività, distinti per qualifica, nonché il numero dei dirigenti;

b) assegnare il personale civile e militare del soppresso istituto geografico militare alle qualifiche e alla dirigenza;

c) garantire la piena efficienza del personale, attraverso strutture e corsi capaci di assicurare, d'intesa con le regioni, la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché disciplinare l'accesso al personale di altri enti pubblici e privati;

d) assicurare all'istituto la dotazione di impianti, attrezzature ed immobili necessari al conseguimento dei fini istituzionali e al buon andamento del servizio.

2. Contemporaneamente alla definizione degli organici sono banditi i concorsi necessari ad assicurare la copertura dei posti vacanti, tenuto conto del personale civile e militare, proveniente dal soppresso istituto geografico militare, tra-

sferito all'istituto geografico nazionale. Entro 30 giorni dall'emanazione della delibera di cui alla lettera *a*) del comma 1 il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, provvede con decreto all'immissione del personale militare che ne ha fatto domanda negli organici dell'istituto geografico nazionale, secondo il disposto dell'articolo 20, comma 3.

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

1. Sino alla costituzione e alla nomina degli organi di cui agli articoli 11 e 12, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della difesa, provvede ad emanare i provvedimenti e le istruzioni necessarie al funzionamento e alla direzione dell'istituto.

2. Sino all'emanazione delle delibere di cui all'articolo 21, il personale civile e militare del soppresso istituto geografico militare resta in servizio presso l'istituto geografico nazionale.

3. In ogni caso, nella prima fase di attuazione della presente legge e non oltre la copertura dei posti previsti in organico, il personale civile e militare non trasferito all'Istituto geografico nazionale può essere comandato a prestare servizio presso l'Istituto medesimo.

4. In ogni caso, nella prima fase di attuazione della presente legge e sino all'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 15, comma 2, i programmi e le attività dell'Istituto geografico nazionale devono tenere conto delle esigenze cartografiche dell'Esercito.

ART. 23.

*(Modificazioni della legge
2 febbraio 1960, n. 68).*

1. Nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, la dizione « Istituto geografico militare » è ovunque sostituita con « Istituto geografico nazionale », salvo quanto disposto nei commi successivi.

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, allorché trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione allo stato maggiore dell'Esercito o allo stato maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati ».

3. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dallo stato maggiore dell'Esercito. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia ».

4. L'articolo 9 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è abrogato.

5. L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma dell'articolo 7 e nel primo e secondo comma dell'articolo 8 senza il preventivo benestare dello stato maggiore dell'esercito o dell'istituto idrografico della marina ».

ART. 24.

(Norme finanziarie).

1. L'istituto geografico nazionale provvede ad assolvere i propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato e dai contributi di enti pubblici e privati per le prestazioni tecniche effettuate.

2. Con la legge di bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e con la legge finanziaria sono istituiti un fondo per il servizio cartografico nazionale ed un fondo per l'Istituto geografico nazionale, con previsione quinquennale di spesa.

3. Con la stessa legge di bilancio dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alla soppressione dell'Istituto geografico militare.

ART. 25.

(Entrata in vigore).

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.